



DELIBERA N. 119

10 febbraio 2021.

Oggetto

PREC 14/2021/L-Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fibro Service S.r.l. – Intervento di messa in sicurezza e bonifica area ex stabilimento Vinal – lotto funzionale per la rimozione coperture in cemento amianto – Importo a base di gara: euro 886.700,00 – S.A.: Comune di Santa Gioletta

Riferimenti normativi

Art. 60 D.P.R. 207/2010

Parole chiave

Rimozione coperture in cemento amianto; Lavori; OG12; attestazione SOA; condizione necessaria e sufficiente

Massima

Rimozione coperture in cemento amianto – Lavori – OG12 – Iscrizione Albo Gestori Ambientali per la categoria 10A

Le attività di rimozione delle coperture in cemento amianto sono riconducibili all'area dei lavori e l'impresa chiamata alla relativa esecuzione è tenuta al possesso della qualificazione nella categoria SOA OG12, accompagnata dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A.

Appalto di lavori – Richiesta qualificazione SOA – Condizione necessaria e sufficiente

Negli appalti di lavori, il sistema di qualificazione basato sull'attestazione SOA costituisce un sistema unico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che il possesso dell'attestazione SOA per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla relativa procedura, senza che sia possibile alla stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 febbraio 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 97160 del 21 dicembre 2020 con cui la Soc. Fibro Service S.r.l. ha contestato l'inquadramento dell'appalto in oggetto come appalto misto con prevalenza di servizi; da un'attenta analisi del bando di gara, emergerebbe, infatti, che l'oggetto principale dell'appalto è costituito da attività rientranti tra le prestazioni di lavori – riconducibili alla categoria OG12 –, con la conseguenza che la Stazione appaltante non potrebbe richiedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all'attestazione SOA;

VISTO che dette censure sono state rappresentate alla Stazione appaltante, la quale ha tuttavia rigettato la richiesta di modifica in autotutela del bando di gara, rilevando che *"L'oggetto dell'Appalto è la rimozione e lo smaltimento delle lastre di copertura in eternit presso lo stabilimento Ex-Vinal di Santa Gioletta (PV)...la prevista messa in opera di coperture in sostituzione di quelle che saranno rimosse rappresenta una mera opera provvisoria...L'incidenza economica della messa in opera della nuova copertura, rispetto alla totalità dell'Appalto è pari a circa il 35%, secondo il conteggio dei tecnici progettisti, e pertanto i servizi (rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto) risultano essere significativamente preponderanti. Per le motivazioni di cui sopra la Stazione Appaltante ha qualificato l'Appalto come Appalto di Servizi. Poiché alcuni settori oggetto di intervento si presentano in pessimo stato di conservazione in termini di stabilità...per l'esecuzione delle attività oggetto di Appalto si renderà necessaria l'esecuzione di opere (anche se di modesta entità) di demolizione/consolidamento. Per tali motivazioni la Stazione Appaltante, a garanzia dell'individuazione di un Operatore Economico adeguatamente qualificato, ha ritenuto di richiedere ai fini della partecipazione anche il possesso della qualificazione OS23 per la classifica I...";*

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 2523 del 13 gennaio 2021;

RILEVATO che il bando di gara in oggetto, al punto 5) Natura e quantità dei servizi da fornire, prevede che l'esecuzione della messa in sicurezza debba avvenire tramite: rimozione delle coperture in cemento amianto; parziale demolizione di strutture in acciaio e legno; movimentazione, trasporto a recupero/smaltimento off-site dei rifiuti prodotti; realizzazione di una nuova copertura;

CONSIDERATO che in merito alla natura (lavori o servizi) delle attività di rimozione delle coperture in cemento amianto l'Autorità, seppur non direttamente richiesta sul punto, ha più volte condiviso la scelta delle Stazioni appaltanti di inquadrare la procedura come appalto di lavori e la richiesta di qualificazione nella categoria OG12, accompagnata dal possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A (cfr. Delibera n. 865 del 2 ottobre 2018; delibera n. 498 del 10 maggio 2017; Parere n. 152 del 25/09/2013); anche l'art. 256 del d.lgs. 81/2008 qualifica espressamente la demolizione o rimozione dell'amianto come attività afferenti ai lavori e stabilisce che il piano di lavoro deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno;



CONSIDERATO, altresì, che anche la realizzazione di una nuova copertura risulta riconducibile all'area dei lavori; la natura provvisoria o meno dell'opera non esclude, peraltro, che la relativa esecuzione vada affidata ad imprese in possesso della pertinente e necessaria qualificazione, soprattutto in un caso – come nel caso di specie – ove la realizzazione dell'opera, per stessa ammissione dell'Amministrazione, incide, economicamente, in misura rilevante (35% sul totale dell'appalto);

RITENUTO, pertanto, che, nella fattispecie in esame, l'oggetto prevalente dell'appalto risulta costituito da "lavori", ai quali vanno ricondotte non solo la demolizione delle strutture in acciaio e legno ma anche le attività di rimozione delle coperture in cemento amianto e la realizzazione della nuova copertura, restando confinata all'area dei servizi la sola movimentazione, trasporto a recupero/smaltimento off-site dei rifiuti prodotti; spetta alla Stazione appaltante stabilire, sulla base del computo metrico estimativo, la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili, ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria e le cd. S.I.O.S.;

VISTO, inoltre, l'art. 60, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a mente del quale *"Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici"*;

CONSIDERATO che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, "Per le procedure di gara relative a lavori, il sistema di qualificazione basato sull'attestazione SOA costituisce un sistema unico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che il possesso dell'attestazione SOA per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla relativa procedura, senza che sia possibile alla stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione e al concorrente dimostrare altrimenti il possesso dei requisiti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. L'unicità del sistema è finalizzata proprio ad assicurare speditezza nello svolgimento della procedura, linearità nella verifica dei requisiti di partecipazione e standardizzazione dei requisiti stessi in relazione all'oggetto della procedura, a vantaggio delle stazioni appaltanti e delle imprese" (Tar Campania, Salerno, 17 agosto 2020 n. 1025; C.G.A.R.S., 21 dicembre 2017, n. 559; Delibera Anac n. 601/2017; Delibera ANAC n. 1362/2017);

RITENUTO, pertanto, che con riferimento alle prestazioni afferenti ai "lavori", la Stazione appaltante non possa richiedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all'attestazione SOA, fatto salvo, in relazione alle attività di rimozione delle coperture in cemento amianto, il possesso dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che la *lex specialis* della procedura di gara in oggetto non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 febbraio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente